



Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza della SEFRI sulle procedure di qualificazione 2021 per la formazione professionale di base in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione 2021 per la formazione professionale di base)

Stato: 12 marzo 2021

1. Situazione iniziale

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha ordinato provvedimenti in presenza di una situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp) e ha quindi emanato l'ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [COVID-19]). Il 13 marzo 2020 questa ordinanza è stata sostituita dall'ordinanza 2 COVID-19 e il 19 giugno 2020 dall'ordinanza 3 COVID-19².

L'ordinanza del 16 aprile 2020 sullo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione professionale di base) ha creato i presupposti legali per garantire lo svolgimento delle procedure di qualificazione della formazione professionale di base nel 2020. La ragion d'essere di queste disposizioni è stata l'impossibilità, a seguito della situazione in corso e delle misure imperative di protezione, di svolgere regolarmente le procedure di qualificazione della formazione professionale di base del 2020 o di rinviarle, perlomeno nella maggior parte dei casi. Le procedure sono perciò state organizzate in deroga alle disposizioni vigenti in materia di esami. Il testo dell'ordinanza ha conferito ai titoli conseguiti la necessaria accettazione a livello svizzero e ha evitato che i diretti interessati subissero ripercussioni sproporzionate nei loro diritti. Ha inoltre creato la necessaria certezza del diritto per tutti gli attori interessati. Le procedure di qualificazione svolte nel 2020 (PQ 2020) sulla base di questa ordinanza equivalgono a un tentativo ordinario d'esame.

Dopo il ritorno dalla situazione straordinaria a quella particolare, con decisione del 19 giugno 2020, il Consiglio federale ha diviso in due testi l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 e ha ridistribuito le misure rimaste in vigore: una metà è confluita nell'ordinanza del 19 giugno 2020³ sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e l'altra metà nell'ordinanza 3 del 19 giugno 2020⁴ sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19).

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare stabilisce provvedimenti nei confronti di persone, strutture e settori accessibili al pubblico, manifestazioni, nonché provvedimenti di protezione dei lavoratori e sancisce l'obbligo a carico dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria.

Secondo l'articolo 6d capoverso 1 della suddetta ordinanza, le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami (lett. a), così come gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto (lett. c). In questa categoria rientrano anche gli esami che si svolgono in centri per i corsi interaziendali. Il capoverso 1^{bis} di questo articolo prevede inoltre che, in casi motivati, possono partecipare

¹ RS 818.101

² RS 818.101.24

³ RS 818.101.26

⁴ RS 818.101.24

agli esami più di 50 persone. Sulla base di queste disposizioni, è possibile svolgere le PQ 2021 della formazione professionale di base.

Anche nel 2021 deve essere garantita la possibilità di conseguire i titoli della formazione professionale di base. L'obiettivo principale è svolgere le PQ 2021 della formazione professionale di base secondo il diritto vigente in materia di esami. Gli attori interessati sono quindi invitati ad adottare tutte le misure organizzative possibili e necessarie in tal senso. Pur tenendo conto di questo obiettivo, esiste comunque il rischio che in molti luoghi non sia possibile organizzare le PQ 2021 secondo la base legale vigente a causa della situazione attuale e delle misure imperative di protezione a livello nazionale e cantonale. Il rinvio degli esami va di nuovo evitato a tutti i costi. Considerato lo stretto legame tra la formazione professionale di base e la maturità professionale, per la quale si sta elaborando una base legale relativa allo svolgimento degli esami, occorre creare le basi legali che permettano agli organi esecutivi di derogare, se necessario, al diritto vigente in materia di esami. Ciò permette di evitare distorsioni dovute alla grande eterogeneità nella gestione dell'insegnamento a distanza all'interno e tra i Cantoni, di garantire per quanto possibile la parità di trattamento per tutte le persone in formazione e di consentire una procedura d'esame valida, affidabile e obiettiva in tutta la Svizzera

La presente ordinanza garantisce che le persone che seguono una formazione professionale di base possano ottenere un titolo anche nel 2021 e che possano continuare il loro percorso professionale. A ciò si aggiunge l'equivalenza dei titoli rispetto a quelli degli anni precedenti e successivi. Inoltre, la procedura è analoga alla procedura di qualificazione nella maturità professionale. La massima priorità è data allo svolgimento della procedura di qualificazione secondo il diritto vigente (ordinanze in materia di formazione). A questo scopo, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro adottano tutte le misure organizzative possibili. Sono ammesse deroghe se la situazione epidemiologica nazionale o regionale non permette lo svolgimento ordinario degli esami del 2021 per motivi di protezione della salute. Le deroghe consistono essenzialmente nella possibilità di rinunciare agli esami finali o – per certe professioni esplicitamente indicate – di ridurre la durata ordinaria dell'esame. Il presente atto normativo crea la necessaria certezza del diritto per tutti gli attori interessati consentendo nel contempo di affrontare in modo adeguato le diverse situazioni, prevenendo i potenziali svantaggi dell'insegnamento a distanza e del confinamento e garantendo il pari trattamento delle persone in formazione.

Le procedure di qualificazione svolte nel 2021 sulla base della presente ordinanza rappresentano un tentativo ordinario d'esame. L'ordinanza ha effetto fino al 31 dicembre 2021.

2. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Oggetto, principi e scopo

Articolo 1

L'ordinanza disciplina lo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2021 (PQ 2021) in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce che le procedure di qualificazione si svolgono secondo le disposizioni delle ordinanze della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanze in materia di formazione) e dell'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241). Il capoverso 3 sancisce l'obbligo a carico dei Cantoni nonché delle scuole professionali e delle organizzazioni del mondo del lavoro competenti, entrambe incaricate dai Cantoni, di garantire che le PQ 2021 si svolgano nel rispetto delle norme della Confederazione e delle autorità cantonali sulla protezione della salute. Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento delle procedure di qualificazione 2021, è possibile derogare

a quanto previsto nel capoverso 2 secondo le disposizioni che seguono. Si può derogare al diritto vigente in materia di esami soltanto se non è possibile garantire il rispetto delle norme sulla protezione della salute. Il capoverso 4 definisce la competenza decisionale in materia di deroghe. Per decidere se derogare al diritto vigente in materia di esami i Cantoni devono attenersi ai processi⁵ pertinenti concordati con i partner della formazione professionale. Ad esempio, in caso di deroghe concernenti i lavori pratici la decisione spetta ai Cantoni previa consultazione della competente organizzazione nazionale del mondo del lavoro (cpv. 4 lett. b). Le deroghe intendono garantire che le PQ 2021 si possano svolgere nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio federale e dai Cantoni per combattere il coronavirus (cpv. 5 lett. a) e permettano di verificare le competenze pratiche, nonché le conoscenze professionali e di cultura generale, in maniera equivalente a quanto previsto nel capoverso 2 (cpv. 5 lett. b).

Sezione 2: Deroghe

Art. 2 Campo di qualificazione «conoscenze professionali»

L'articolo 2 sancisce la possibilità per i Cantoni, in deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, di decidere di non svolgere l'esame finale nel campo di qualificazione «conoscenze professionali» (cpv. 1) e disciplina il calcolo della nota in questo caso specifico (cpv. 2). Le note scolastiche rimangono valide.

Art. 3 Campi di qualificazione scolastici in determinate formazioni professionali di base

L'articolo 3 sancisce la possibilità per i Cantoni, in deroga alle disposizioni delle pertinenti ordinanze in materia di formazione, di decidere di non svolgere gli esami finali nei campi di qualificazione scolastici delle formazioni di base menzionate nelle lettere a-f (assistente d'ufficio CFP, libraio AFC, assistente del commercio al dettaglio CFP, impiegato del commercio al dettaglio AFC, impiegato di commercio AFC e assistente di farmacia AFC) e disciplina il calcolo della nota in questo caso specifico.

Art. 4 Campo di qualificazione «cultura generale»

L'articolo 4 sancisce la possibilità per i Cantoni, in deroga all'articolo 7 lettera a dell'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base, di decidere di non svolgere un esame finale. Inoltre, disciplina la composizione del campo di qualificazione in questo caso specifico (cpv. 2), nonché la conclusione e la valutazione del lavoro d'approfondimento (cpv. 3) e il calcolo della nota (cpv. 4).

Art. 5 Campo di qualificazione «lavoro pratico»

L'articolo 5 sancisce la possibilità per i Cantoni, in deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, di decidere di non svolgere l'esame nei campi di qualificazione «lavoro pratico» o «esame parziale» oppure di svolgerlo nelle formazioni di base elencate esplicitamente negli articoli 10 e 11 secondo le disposizioni emanate a tal fine (cpv. 1). Conformemente al principio stabilito nell'articolo 2 capoverso 4, la decisione di derogare deve essere presa previa consultazione della competente organizzazione nazionale del mondo del lavoro. Se non è possibile svolgere l'esame finale o non è possibile svolgerlo in forma modificata, l'azienda di tirocinio o l'istituto di formazione valuta le prestazioni delle persone in formazione in base all'acquisizione delle competenze operative della rispettiva formazione professionale di base. Fanno eccezione alcune formazioni di base disciplinate separatamente negli articoli 6-9.

Art. 6 Calcolo delle note nel campo di qualificazione «lavoro pratico» delle professioni del settore elettrico

L'articolo 6 disciplina il calcolo delle note in questo campo di qualificazione per le formazioni di base menzionate nelle lettere a-d (installatore elettricista AFC, montatore elettricista AFC, pianificatore elettricista AFC e telematico AFC) nel caso in cui il Cantone si avvalga della

⁵ taskforce2020.ch > Procedure di qualificazione.

possibilità concessa in base all'articolo 5. La nota è determinata dalla media della somma dei corsi interaziendali valutati ed è arrotondata al punto o al mezzo punto.

Art. 7 Calcolo delle note nel campo di qualificazione «pratica professionale» per gli impiegati di commercio AFC

L'articolo 7 disciplina il calcolo e l'arrotondamento delle note nel campo di qualificazione «pratica professionale – scritto» e «pratica professionale – orale» nella formazione professionale di base di impiegato di commercio AFC nel caso in cui si decida di non svolgere l'esame finale. In questo caso si riprende la nota dei luoghi di formazione della parte aziendale arrotondata al punto o al mezzo punto.

Art. 8 Calcolo del giudizio nel campo di qualificazione «pratica professionale» per gli assistenti d'ufficio CFP

L'articolo 8 disciplina il calcolo del giudizio nel campo di qualificazione «pratica professionale» della formazione professionale di base di assistente d'ufficio CFP nel caso in cui si decida di non svolgere l'esame finale. In questo caso il giudizio è determinato dalla somma dei punti ottenuti per i controlli delle competenze nell'azienda di tirocinio e nei corsi interaziendali.

Art. 9 Calcolo delle note nel campo di qualificazione «lavoro pratico» delle professioni del commercio al dettaglio

L'articolo 9 disciplina il calcolo delle note nel campo di qualificazione «lavoro pratico» delle formazioni professionali di base di impiegato del commercio al dettaglio AFC e assistente del commercio al dettaglio CFP nel caso in cui si decida di non svolgere l'esame finale. In questo caso la nota è determinata dalle note della formazione professionale pratica, della conoscenza generale del ramo e dei corsi interaziendali ed è arrotondata a un decimale. Il rapporto tra le ponderazioni di queste tre voci rimane invariato (come stabilito dal piano di formazione). Nel caso in cui si decida di non svolgere l'esame finale, per il calcolo delle note risultano le seguenti ponderazioni: 40 per cento (formazione professionale pratica), 20 per cento (conoscenza generale del ramo) e 40 per cento (corsi interaziendali).

Art. 10 Campo di qualificazione «lavoro pratico» in altre professioni

Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento dell'esame in questo campo di qualificazione, c'è la possibilità di svolgerlo comunque ma in forma modificata in deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione delle formazioni di base elencate all'articolo 10 capoverso 1. Essenzialmente le deroghe consistono in una riduzione della durata dell'esame. Le deroghe stabilite nell'articolo 10 sono state decise in un processo⁶ avviato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei partner della formazione professionale e istituito dalla task force «Prospettive tirocinio»; sono state valutate da alcuni esperti della Commissione per la procedura di qualificazione (CPQ) della CSFP su richiesta delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro. D'intesa con la CPQ la richiesta è stata inoltrata alla task force. Il gruppo di lavoro istituito dalla task force ha esaminato la richiesta, chiarito i dubbi con l'ente responsabile, la CPQ e la SEFRI e ha infine approvato le deroghe come soluzione alternativa. Questo processo garantisce che, anche adottando la modalità modificata, le deroghe consentano di verificare in maniera adeguata le competenze richieste. Se la situazione epidemiologica non permette lo svolgimento dell'esame, è possibile attivare la soluzione alternativa così come previsto dal processo⁷ concordato a livello partenariale. Se a causa della situazione epidemiologica l'esame non può essere svolto nemmeno in forma modificata, anche in questo caso i Cantoni possono avvalersi della possibilità di cui all'articolo 5. Il capoverso 2 disciplina le deroghe relative alla durata dell'esame, alle voci e alle ponderazioni del lavoro pratico per gli operatori di edifici e infrastrutture AFC.

Art. 11 Campo di qualificazione «esame parziale»

⁶ taskforce2020.ch > Procedure di qualificazione.

⁷ taskforce2020.ch > Procedure di qualificazione.

L'articolo 12 disciplina le deroghe relative alla durata dell'esame parziale nell'omonimo campo di qualificazione delle formazioni di base di meccanico di macchine edili AFC, meccanico di macchine agricole AFC e meccanico d'apparecchi a motore AFC.

Sezione 3: Ammissione, note, superamento dell'esame, ripetizione e procedure di qualificazione in caso di ammissione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato

Art. 12 Ammissione agli esami finali senza attestazione dell'adempimento delle condizioni particolari

L'articolo 12 sancisce che, in deroga alle disposizioni delle pertinenti ordinanze in materia di formazione, le persone in formazione sono ammesse alle procedure di qualificazione 2021 anche qualora non attestino di adempiere le condizioni particolari richieste. In questo caso il risultato dell'esame viene comunicato ma, in caso di superamento, l'AFC/il CFP verrà rilasciato soltanto non appena sarà attestato l'adempimento delle condizioni particolari richieste (ad esempio nella formazione professionale di base di impiegato in logistica AFC il possesso del titolo di formazione per condurre mezzi di movimentazione a pavimento e, a seconda dell'indirizzo professionale, altri titoli).

Art. 13 Note di campi di qualificazione già conclusi o di voci già esaminate all'interno di un campo di qualificazione

L'articolo 13 stabilisce che le note dei campi di qualificazione già conclusi rimangono valide anche se il Cantone rinuncia allo svolgimento degli esami dopo che il campo è già stato concluso (cpv. 1). Anche le note di voci già esaminate all'interno di un determinato campo di qualificazione rimangono valide con la rispettiva ponderazione (cpv. 2). Le voci non anticipate e non ancora esaminate sono sostituite dalla nota secondo quanto previsto negli articoli 2–9 della presente ordinanza.

Art. 14 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

Sono applicabili le disposizioni relative al calcolo e alla ponderazione delle note nonché al superamento della procedura di qualificazione previste nelle ordinanze in materia di formazione (cpv. 1). Qualora gli esami si svolgano in deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione e le note non vengano calcolate secondo tali disposizioni, fa stato il calcolo delle note previsto dalla presente ordinanza (cpv. 2).

Se nel campo di qualificazione «conoscenze professionali» si decide di non svolgere l'esame finale e al posto della nota dell'esame si utilizza la media arrotondata della somma delle note delle pagelle semestrali ottenute, la nota relativa all'insegnamento professionale (o la nota dei luoghi di formazione) resta comunque valida per il calcolo della nota complessiva. Lo stesso vale per analogia per gli articoli 6, 7 e 9.

Art. 15 Esami di ripetizione 2021

L'articolo 15 disciplina lo svolgimento degli esami di ripetizione delle precedenti procedure di qualificazione. In linea di massima, ai candidati ripetenti si applicano le stesse disposizioni decise dai Cantoni per lo svolgimento delle PQ 2021 (cpv. 1). Qualora un Cantone decida di non svolgere gli esami finali scolastici nella PQ 2021 e se l'esame finale viene ripetuto senza rifrequentare l'insegnamento delle conoscenze professionali, il Cantone provvede affinché i candidati ripetenti possano sostenere un esame finale scolastico nella PQ 2021. Tenendo conto dell'importanza della qualifica per il proseguimento del percorso professionale dopo la procedura di qualificazione e della sua rilevanza ai fini salariali, nella misura del possibile l'esame deve essere organizzato entro la fine di agosto 2021. In alcuni casi specifici sono possibili delle eccezioni (cpv. 2). Se per l'esame di ripetizione si ripetono almeno due semestri di insegnamento, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note. Se un Cantone decide di non organizzare gli esami finali scolastici nella PQ 2021, neanche i candidati ripetenti in possesso di una nuova nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali devono sostenere un esame

finale scolastico (cpv. 3). Se il Cantone decide che nella PQ 2021 nel campo di qualificazione «lavoro pratico» non si svolge né un esame secondo l'ordinanza in materia di formazione né un esame in forma modificata secondo la presente ordinanza, lo stesso Cantone provvede affinché i candidati ripetenti che non hanno ripetuto l'ultimo anno di formazione prima di sostenere l'esame di ripetizione possano sostenere, nella misura del possibile, l'esame finale in questo campo di qualificazione secondo le disposizioni della rispettiva ordinanza in materia di formazione. Per lo stesso motivo fatto valere per il capoverso 2, tale esame finale deve avere luogo, nella misura del possibile, entro la fine di agosto 2021. Anche a questo riguardo sono possibili delle eccezioni (cpv. 4). I candidati ripetenti che ripetono l'anno di formazione prima di ripresentarsi all'esame finale sono valutati dall'azienda di tirocinio conformemente all'articolo 6.

Art. 16 Procedura di qualificazione 2021 in caso di ammissione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (art. 32 OFPr)

Logicamente, le persone ammesse alla procedura di qualificazione in virtù dell'articolo 32 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) non dispongono di note scolastiche o note dei luoghi di formazione. Se un Cantone decide che nei campi di qualificazione scolastici non si svolge nessun esame e che nel campo di qualificazione «lavoro pratico» non si svolge né un esame secondo l'ordinanza in materia di formazione né un esame in forma modificata secondo la presente ordinanza, l'articolo 16 sancisce l'obbligo di provvedere affinché questi candidati possano sostenere, nella misura del possibile, gli esami in tali campi di qualificazione secondo le disposizioni della rispettiva ordinanza in materia di formazione entro la fine di agosto 2021.

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.